

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 11 novembre 1972, n. 292**

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. [TU IVA]

TITOLO 1 Disposizioni generali

Articolo 19 bis

Percentuale di detrazione

1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 27 quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni. (1)

-----

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24 è stato da ultimo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2.09.1997, n. 313.